

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5836 del 16/12/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC) AD USO ZOOTECNICO - PROC. PC12A0055
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6025 del 16/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO
SOCIETA' AGRICOLA S.S. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC) AD USO
ZOOTECNICO - PROC. PC12A0055**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; ;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 15/11/2012 (pervenuta in data 16/11/2012 ed assunta al n. 269703 del protocollo di Regione Emilia Romagna), Zucca Giancarlo, (C.F. ZCCGCR76C31C261V), titolare della Zucca Francesco e Giancarlo Società Agricola S.s., C.F. 01158520336, ha presentato istanza di autorizzazione alla ricerca e concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico mediante pozzo da perforare in Comune di Gazzola (PC) al foglio n. 1, mappale n. 202, registrata con il codice di procedimento PC12A0055;
- con Det. Reg. n. 6048 del 29/05/2013 il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Regione Emilia Romagna ha autorizzato la perforazione del suddetto pozzo;
- in data 16/07/2013, prot. n. 178395, la società Zucca Francesco e Giancarlo Società Agricola S.s., C.F. 01158520336, ha presentato la documentazione di fine lavori;
- in data 19/04/2018, prot. ARPAE n. 6501, la società Zucca Francesco e Giancarlo Società Agricola S.s., C.F. 01158520336, ha presentato istanza di variante sostanziale della domanda di concessione pendente di cui sopra, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente ubicato in Comune di Gazzola (PC), con le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 137;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Gazzola (PC), località Bellaria di Tuna, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 230; coordinate UTM 32: X: 544198 Y: 4980716;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;

- portata massima di esercizio pari a l/s 2,8;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 41.912;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso zootecnico;
- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 09/10/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 155426 in data 10/10/2019) è emerso che l'impresa individuale di cui trattasi ha esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, all'impresa individuale Arata Simone:
 - è stato richiesto il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa demaniale (indennizzi e interessi legali dal 2013 al 2019);
 - è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 26 del 04/11/2019 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, INOLTRE, di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di mc. 41.912 annui, con obbligo d’installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d’acqua estratti dal pozzo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 17/09/2019 ed assunto al n° 143040 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto:
 - in data 09/12/2019 l’importo pari ad euro 1.125,72, dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2013 al 2019;
 - le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell’anno in corso 2019;
- ha versato in data 09/12/2019 la somma pari a € 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC12A0055.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla Zucca Francesco e Giancarlo Società Agricola S.s., C.F. 01158520336, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC12A0055, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 137;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gazzola (PC), località Bellaria di Tuna, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 230; coordinate UTM 32: X: 544198 Y: 4980716;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,8;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 41.912;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2029**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. **di dare atto** che:
 - a. gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2013 al 2019, non risultano regolarmente corrisposti dall'impresa individuale concessionaria;
 - b. il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in **13,73 euro** è stato pagato;
 - c. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **250,00 euro**, è stata versata;
 5. **di dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 8. **di dare, inoltre, atto** che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10.*di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Zucca Francesco e Giancarlo Società Agricola S.s., C.F. 01158520336 (codice pratica PC12A0055).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzo avente profondità di m 137, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di mm 225, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 4 KWh, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 76 e m 86, tra m 101 e m 111 e tra m 126 a m 131 dal piano di campagna
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gazzola (PC), località Bellaria di Tuna, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 230; coordinate UTM 32: X: 544198 Y: 4980716.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2,8 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 41.912.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2310ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE TREBBIA-CONFINATO INFERIORE (limite acquifero A2 mt 44,66 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30/06/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.